



N. 5 - maggio 2018

Le elezioni regionali in Valle d'Aosta

Introduzione

Domenica **20 maggio 2018**¹ si terranno **le elezioni per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta**. Le elezioni sono a suffragio universale e diretto. A differenza di quanto accade in altre regioni, in Valle d'Aosta non è prevista l'elezione diretta del Presidente della Regione, che è invece eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri.

I comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della Regione con proprio decreto n.44 del 12 marzo 2018. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 22 e le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 21.

Nell'allegato A alla presente nota breve si riporta il fac-simile della scheda di voto.

Nell'allegato B sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.

Chi si vota?

Il **Consiglio regionale** è composto da **35 consiglieri**² e svolge, fra le altre, le seguenti funzioni:

- i) elegge, fra i suoi componenti, il Presidente della Regione e nomina, su proposta di quest'ultimo, gli assessori³;
- ii) una volta eletto il Presidente, può revocargli la fiducia a condizione che la relativa mozione indichi il nuovo Presidente e i componenti della nuova Giunta (sfiducia costruttiva)⁴;
- iii) esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dallo Statuto e dalle leggi dello Stato⁵;
- iv) adotta gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta⁶.

¹ Riguardo alla data di svolgimento delle elezioni, l'articolo 4, comma 2, della L.R. n.3 del 1993 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta") stabilisce che le elezioni hanno luogo "a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva" alla scadenza del Consiglio regionale (cioè trascorso un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni, tenutesi il 26 maggio 2013).

² Il numero è fisso ed è determinato dall'art.16 della legge costituzionale n.4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta, d'ora innanzi SVA).

³ Cfr. art.2, comma 1, e art.4, comma 1, della L.R. n.21 del 2007 ("Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale"). Tale legge detta più in generale la forma di governo regionale, dando attuazione all'art.15 dello statuto (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001).

⁴ Art.5 della L.R. n.21 del 2007.

⁵ Art.26 dello SVA.

⁶ Cfr art.1, primo comma, lettera t), della L.R. n.66 del 1979 ("Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta"), nonché le numerose ulteriori funzioni, molte delle quali prettamente amministrative, recate nel medesimo articolo.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla richiamata **L.R. n.3 del 1993**⁷ (e successive modifiche, fra cui in particolare la L.R. n.16 del 2017).

- **Unica circoscrizione elettorale**

Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale⁸.

- **Presentazione e composizione delle liste**

- **Termini di presentazione.** Le liste dei candidati sono presentate presso cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno (15 aprile 2018) alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione (16 aprile)⁹.
- **Numero di firme**¹⁰. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di elettori compreso tra 1.000 e 1.500.

Non è tuttavia richiesta alcuna sottoscrizione:

i) per i partiti o i gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della convocazione dei comizi o che nel corso della legislatura abbia mutato simbolo e denominazione (tranne nel caso del gruppo misto);

ii) nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme.

- Il **numero di candidati** deve essere non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque¹¹.
- Nessun candidato può essere compreso in più liste.
- Due o più liste hanno la possibilità di sottoscrivere un **programma elettorale comune**¹².

- **Equilibrio di genere**

Le liste dei candidati devono essere composte in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura inferiore al **30%**, con arrotondamento all'unità superiore¹³.

- **Esercizio del diritto di voto**

Nella scheda l'elettore può esprimere fino a **tre voti di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata¹⁴.

⁷ "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".

⁸ Art.1, comma 4, della L.R. n.3 del 1993.

⁹ Art.7, comma 1, della L.R. n.3 del 1993.

¹⁰ Art.6, commi 2 e 3, della L.R. n.3 del 1993.

¹¹ Art.6, comma 1, della L.R. n.3 del 1993.

¹² Art.4-*bis* della L.R. n.3 del 1993. Ogni lista peraltro può sottoscrivere un solo programma.

¹³ Si tratta di una previsione contenuta all'art. 3-*bis* della L.R. n.3 del 1993, come modificato dall'art.1, comma 1, della legge n.16 del 2017 (in precedenza la richiamata soglia era pari al 20%).

¹⁴ Art. 34, comma 2, secondo periodo, L.R. n.3 del 1993.

- **Sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza** (art.50 L.R. n.3 del 1993¹⁵)
 - Concluso lo spoglio, in una prima fase i 35 seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste, utilizzando il metodo del quoziente e dei più alti resti¹⁶.
 - Alla lista (o alla coalizione di liste che hanno sottoscritto il medesimo programma) più votata, che abbia registrato almeno il 42% dei voti validi espressi¹⁷, è attribuito un numero di seggi pari a 21 (**premio di maggioranza**¹⁸).
 - Qualora nessuna lista o gruppo raggiungano la soglia del 42%, i seggi vengono assegnati secondo il criterio della proporzionalità dei voti conseguiti (non scatta pertanto il premio di maggioranza).

Il sistema elettorale pertanto assicura una maggioranza consiliare stabile (grazie all'assegnazione del 60% dei seggi attraverso il meccanismo del premio di maggioranza) solo nel caso in cui una lista (o un gruppo di liste con il medesimo programma) abbia conseguito un numero di voti pari ad almeno il 42% del totale. Altrimenti, i seggi vengono assegnati secondo il sistema proporzionale con sbarramento, con la possibilità che nessuna lista (o gruppo) sia in grado di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi.

- **Assegnazione dei seggi ai singoli candidati**

I seggi sono assegnati sulla base della graduatoria dei candidati di ciascuna lista stilata sulla base dei voti conseguiti.

- **Soglia di sbarramento**¹⁹

- Le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale sono escluse dalle operazioni per l'attribuzione dei seggi.
- Le liste che non ottengano almeno il numero minimo di voti necessario per l'attribuzione di due seggi non sono ammesse al riparto dei seggi.

*a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni*

¹⁵ L'articolo è stato consistentemente modificato dalla L.R. n.16 del 2017. Nel sistema previgente era previsto un doppio turno di ballottaggio (il secondo turno scattava qualora nessuna lista avesse ottenuto almeno 18 seggi) e un premio di maggioranza tale da assicurare 21 seggi alla lista che al primo turno avesse ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze (ma meno di 21 seggi) o 18 seggi alla lista vincente al secondo turno.

¹⁶ A cura dell'Ufficio elettorale regionale vengono determinate dapprima la cifra elettorale di ciascuna lista (consistente nella somma dei voti validi ottenuti) e somma le cifre elettorali di tutte le liste; indi si divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale (e le liste la cui cifra elettorale non raggiunge tale quoziente non vengono prese in considerazione per l'assegnazione dei seggi); a seguire si moltiplica per due tale quoziente al fine di determinare la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi; poi si determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune (con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il citato quoziente). Compiuti tali calcoli, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste (che hanno raggiunto la soglia minima) sulla base alla cifra elettorale di ciascuna. Si procede pertanto a dividere la somma dei voti validi di tutte le liste (che hanno superato lo sbarramento) per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione; si verifica quante volte tale ultimo quoziente è contenuto nei voti validi di ogni lista (aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti); si sommano infine i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo.

¹⁷ Senza considerare i voti delle liste che non hanno ottenuto neanche 1/35 del totale dei voti espressi, v. nota precedente.

¹⁸ Ciò sempre che alla lista o al gruppo non spettino un numero di seggi superiore sulla base della proporzione dei voti conseguiti.

¹⁹ Si veda la nota n.13.

Allegato A

Fax -simile scheda di voto - elezioni regionali in Valle d'Aosta 22 maggio 2018

 _____ _____	 _____ _____	 _____ _____
 _____ _____	 _____ _____	 _____ _____
 _____ _____	 _____ _____	FAC-SIMILE
 _____ _____	 _____ _____	

Fonte: Regione Valle d'Aosta

Allegato B

Risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta del 26 maggio 2013

Riepilogo regionale	Elettori	102.633	
Sezioni 151 su 151	Votanti	74.955	73,03%
	Schede bianche	674	0,90%
	Schede nulle	2.222	2,96%

LISTE	Prog. n°	Voti	% su voti di lista	Voti contestati	Seggi
 FÉDÉRATION AUTONOMISTE	1	1.572	2,18%	0	-
 STELLA ALPINA	1	8.824	12,25%	0	5
 UNION VALDÔTAINE	1	24.121	33,47%	0	13
 MOVIMENTO CINQUE STELLE	2	4.773	6,62%	0	2
 UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	3	13.843	19,21%	0	7
 PARTITO DEMOCRATICO	3	6.401	8,88%	0	3
 ALPE	3	8.943	12,41%	0	5
 LeALI	4	622	0,86%	0	-
 POPOLO DELLA LIBERTÀ	5	2.960	4,11%	0	-

Riepilogo per programma comune/di lista

Prog. n°	LISTE	Voti	% su voti di lista	Voti contestati	Seggi
1		34.517	47,90%	0	18
2		4.773	6,62%	0	2
3		29.187	40,50%	0	15
4		622	0,86%	0	-
5		2.960	4,11%	0	-

Fonte: Regione Valle d'Aosta

L'ultima nota breve:

[Misure urgenti su Alitalia. Decreto-legge n. 38 del 2018 \(A.S. n. 297\)](#)
[\(N. 4- aprile 2018\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it